Spedizione in abbonamento postale | **Anno 100° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 7 marzo 1959 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 7 MARZO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941 e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956 - Parte I: Elenco dei premi assegnati nella terza estrazione eseguita il 9 febbraio 1959 - Parte II: Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(296)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in CVIª seduta pubblica per mercoledì 11 marzo 1959, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni.

(1305)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 1959.

Costituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra per il quadriennio 1959-1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1956, concernente la costituzione del Comitato nazionale di detta Opera per il biennio 1956-1958, con decorrenza dal 1° dicembre 1956;

Ritenuta la necessità di far luogo alla rinnovazione del suddetto Comitato, la cui durata in carica va determinata in quattro anni ai sensi dell'art. 10 della menzionata legge 13 marzo 1958, n. 365;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, per il quadriennio 1959-1963, con decorrenza dalla data d'insediamento.

Art. 2.

Sono nominati membri del suddetto Comitato nazionale:

1) Chatrian gen. dott. Luigi;
2) Jaselli avv. Renato;
3) Leuzzi avv. Benedetto,

scelti, ai sensi dell'art. 10 della sopra citata legge 13 marzo 1958, n. 365, tra persone di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza degli orfani di guerra;

4) Marciante dott. Vito, delegato del Ministero del tesoro;
5) Pirelli dott. Mario, delegato del Ministero dell'interno;
6) De Pascalis dott. Oronzo, delegato del Ministero di grazia e giustizia;
7) Broccoli dott. Giuseppe, delegato del Ministero della pubblica istruzione;
8) Nicoletti dott. Domenico, delegato del Ministero del lavoro e previdenza sociale;
9) De Michelis mons. Alessandro, delegato dello Ordinario militare;
10) Pastorino medaglia d'oro Bruno, delegato dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
11) Bernardinetti on. avv. Marzio, delegato della Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
12) Agostini Gerardo, delegato dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
13) Zanchini dott. Giulio, delegato dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;
14) Romanini prof. Angelo, delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
15) Cingolani on. Angela, delegata dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
16) Lazzari dott. Tommaso, delegato del Commissariato per la gioventù italiana;
17) Giaccone prof. Emilio, delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1959

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 239. — MASSIMO

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1959.

Trasferimento a favore dello zuccherificio di Legnago della Società italiana industria degli zuccheri della quota di saccaromelasso da dezuccherare in esenzione dal diritto erariale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1958, registro n. 26 Finanze, foglio n. 263;

Decreta:

Articolo unico.

Il contingente di quintali 36.000 di saccarosio contenuto nei melassi di produzione nazionale destinati alla dezuccherazione in esenzione del diritto erariale, asse-

gnato allo zuccherificio di Fontanellato della Società industria saccarifera Parmense col decreto interministeriale 20 settembre 1958 e non utilizzato da detto zuccherificio, è assegnato allo zuccherificio di Legnago della Società italiana industria degli zuccheri, in aggiunta al contingente di quintali 166.400 di cui all'art. 2 del sopracitato decreto interministeriale.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 99

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Norme di attuazione della legge 24 novembre 1958, n. 1071, concernente la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori di ammassi volontari, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 novembre 1958, n. 1071, concernente la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di anticipazioni agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1958;

Considerata la necessità di determinare la misura del predetto contributo e di fissare le modalità per la liquidazione ed il pagamento del contributo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario da enti gestori degli ammassi volontari e da cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1958, è data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere un contributo statale negli interessi nella misura di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, provenienti da uve di produzione 1958, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1958.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre in ragione del tasso del 4% annuo.

Art. 2.

I prestiti di cui all'art. 1 debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6% annuo, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 % del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcolica.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, oltre alle Provincie espressamente elencate nella tabella allegata al presente decreto, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore agrario provinciale, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di istituti o enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto.

I rappresentanti dei produttori agricoli sono scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli enti ammassatori, e delle cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli istituti o enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo di:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti, ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli altri adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione della legge 24 novembre 1958, n. 1071 e sulla esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 4.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, dopo che sia stato deciso dai loro Organi deliberanti l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o il gruppo di domande da essi accolte.

Tali richieste di assegnazione devono pervenire al cennato Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli istituti ed enti mutuanti, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo, e devono essere altresì indicati il mutuatario, l'ammontare, la durata ed il tasso di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad

illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'istituto od ente mutuante ed il mutuatario.

Art. 5.

Per le Provincie espressamente elencate nella tabella allegata al presente decreto, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario viene effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti enti ed istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzione le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi; il Comitato stesso può altresì proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un aumento della quota provinciale, adducendone le ragioni.

Art. 6.

Per le Provincie non espressamente elencate nella tabella allegata al presente decreto, nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto d'intesa col locale Ispettorato agrario abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette quindi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 7.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal competente Comitato provinciale, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne precisa notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie alle quali sono state attribuite dalla tabella allegata al presente decreto, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto dalla legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 8.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio della operazione stessa, l'istituto o ente mutuante avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del mutuatario.

Su tale quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 9.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a cantine sociali e ad enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1958, il contributo statale di cui alla legge 24 novembre 1958, n. 1071, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Art. 10.

L'importo complessivo di L. 500 milioni, stanziato dalla legge 24 novembre 1958, n. 1071, di cui alle premesse, è ripartito fra le varie Provincie secondo la tabella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 240 — PALADINI

Tabella di ripartizione
del contributo statale tra le Provincie

Alessandria	L.	16 000 000
Asti	»	28 000 000
Cuneo	»	3 000 000
Novara	»	4 000 000
Torino	»	1 000 000
Vercelli	»	1 000 000
Brescia	»	6 000 000
Mantova	»	5 000 000
Milano	»	500 000
Pavia	»	16 000 000
Bolzano	»	10 000 000
Trento	»	16 000 000
Padova	»	6 000 000
Treviso	»	22 000 000
Venezia	»	16 000 000
Verona	»	32 000 000
Vicenza	»	18 000 000
Udine	»	9 000 000
Bologna	»	1 000 000
Ferrara	»	500 000
Forlì	»	8 000 000
Modena	»	30 000 000
Parma	»	3 000 000

Piacenza	L.	500 000
Ravenna	»	5 000 000
Reggio Emilia	»	40 000 000
Livorno	»	1 000 000
Siena	»	500 000
Ancona	»	3 000 000
Ascoli Piceno	»	4 000 000
Macerata	»	6 000 000
Pesaro Urbino	»	5 000 000
Frosinone	»	1 000 000
Latina	»	6 000 000
Roma	»	13 000 000
Viterbo	»	2 000 000
L'Aquila	»	2 500 000
Teramo	»	1 000 000
Bari	»	14 000 000
Brindisi	»	11 000 000
Foggia	»	6 000 000
Lecce	»	47 000 000
Taranto	»	18 000 000
Potenza	»	4 000 000
Catanzaro	»	5 000 000
Messina	»	500 000
Trapani	»	20 000 000
Cagliari	»	15 000 000
Nuoro	»	1 000 000
Sassari	»	1 000 000
Altre Provincie	»	15 000 000
Totale	L.	500 000 000

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1959.

Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, concernente le norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreto Ministeriale 10 gennaio 1958;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere degli Ordini professionali nazionali competenti per quanto concerne le modifiche dei programmi degli esami di abilitazione alle professioni di dottore commercialista e di chimico;

Decreta:

Articolo unico.

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, e modificato con decreto Ministeriale 10 gennaio 1958, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 8. — Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

A) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, ciascuna Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) magistrati di Cassazione;

d) intendenti di finanza;

e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali;

f) presidenti e segretari generali e direttori di Camera di commercio;

g) direttori di Ragioneria provinciale o prefettizie;

h) professionisti iscritti all'Albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie *c*), *d*) e *g*);

B) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari e liberi docenti;

b) direttori o attuari degli istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;

c) iscritti all'Albo degli attuari con non meno di quindici anni di lodevole esercizio;

d) esperti di statistica;

C) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ogni Commissione è composta del presidente e di otto membri, ed è suddivisa in tre sottocommissioni.

Ogni sottocommissione sarà presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo od a riposo.

Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

b) liberi docenti;

c) medici provinciali ed ufficiali sanitari di Comuni di prima categoria.

Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine. Una altra di tali terne dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo o da riposo di clinica chirurgica generale o di patologia speciale chirurgica o disciplina strettamente affine.

Un'altra infine dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica ostetrica e ginecologica o professori direttori di scuole ostetriche o, in mancanza, di liberi docenti di detta disciplina che abbiano svolto regolarmente i corsi di insegnamento negli ultimi tre anni;

D) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta

del presidente e di quattro membri prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;

d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;

e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;

f) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

E) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti di materie professionali;

c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;

d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;

e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;

f) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

F) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od Amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera *c*);

G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o Amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

H) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) direttori di Stazioni sperimentali agrarie;

d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

e) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre almeno di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ed in mancanza di liberi docenti;

I) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

L) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) direttori di Istituti zooprofilattici;

d) funzionari tecnici del Ministero della sanità col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;

e) direttori del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;

f) ufficiali superiori veterinari;

g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno tre di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

M) per gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) direttori degli uffici di statistica comunali;

d) esperti di statistica.

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi,

da presceglìersi dalle terne rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.

Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della Commissione in sottocommissione è effettuata dal presidente.

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame od in relazione a particolari circostanze.

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. Lo elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione viène affisso all'Albo.

Art. 22. — E' sostituito dal seguente:

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale;

b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti. Essa avrà la durata di trenta minuti.

Art. 25. — E' sostituito dal seguente:

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono nelle seguenti prove:

a) in una prova scritta consistente in una relazione su un argomento generale di chimica professionale (chimica industriale, applicata, ecc.);

b) in una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nella quale il candidato deve dare prova di possedere la capacità di indirizzare od interpretare, verso finalità professionali, le dottrine chimiche fondamentali apprese nel corso di laurea.

I candidati laureati in chimica industriale possono richiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinente al loro indirizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1959
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 148

(1231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gerald B. Helman, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(997)

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Stacy B. Hulse, Jr., Console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(998)

In data 25 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roy T Davis, Jr., Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1183)

In data 25 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Thomas H. Mrfin, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1189)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inclusione del comune di Castelviscardo (Terni) nell'elenco dei Comuni colpiti dai terremoti nella zona di Spoleto e della zona dell'Orvietano.

Con decreto interministeriale 27 dicembre 1958, n. 1470/1489, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1959, registro n. 7, foglio n. 163, il comune di Castelviscardo (Terni) è stato incluso nell'elenco dei Comuni colpiti dai terremoti del 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e del 6 dicembre 1957 nella dell'Orvietano e territorio adiacente, elenco approvato con decreto interministeriale 30 giugno 1958, n. 803, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141.

(1265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % 1968:

n. 99679 di nominali L. 20.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/9398713 al 07/9398716) rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciato smarrito da Trombetta Ernesta vedova Chiurazzi, nata a Roma il 1º luglio 1889, ed ivi domiciliata in via Fornovo n. 3.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 11 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 6 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	—	620,55	620,60	—	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,45	638,50	638,50	—	637,90	639,60	—	639,50	638,80	638,50
Fr Sv.	143,58	143,55	143,55	—	143,50	143,60	—	143,60	143,19	143,57
Kr D.	90,03	90,02	90,03	—	89,975	90,03	—	90 —	90,03	90,05
Kr N.	87,05	87,03	87,06	—	87,10	87,05	—	87 —	87,05	87,05
Kr Sv.	119,95	119,92	119,95	—	119,90	119,95	—	119,96	119,95	119,95
Fol	164,32	164,40	164,425	—	164,43	164,40	—	164,40	164,43	164,45
Fr B.	12,41	12,415	12,41	—	12,4125	12,42	—	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,58	126,56	126,58	—	126,60	126,60	—	126,57	126,59	126,60
l st	1744,70	1744,20	1744,375	—	1744 —	1744,62	—	1744,60	1744,62	1714,50
Dm occ	148,42	148,40	148,41	—	148,40	148,42	—	148,42	148,41	148,40
Scell Austr.	23,94	23,945	23,945	—	23,95	23,95	—	23,947	23,94	23,94

Media dei titoli del 6 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	69,95
Id 3,50 % 1902	69,90
Id 5 % 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	88 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95,20
Id 5 % 1936	99,85
Id 5 % (Città di Trieste)	95,30
Id 5 % [illegible]	95,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,90
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	102,15
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,10
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	638,125
1 Franco svizzero	143,56
1 Corona danese	90,012
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	119,925

1 Fiorino olandese	164,397
1 Franco belga	12,417
100 Franchi francesi	126,575
1 Lira sterlina	1744,31
1 Marco germanico	148,405
1 Scellino austriaco	23,947

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge numero 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n 3214 R/Gab, con cui alla signora Lercher Notburga nata a Gais il 9 settembre 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Larici,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 dicembre 1958 dal signor Larici Giuseppe, figlio della predetta, in atto residente a Brunico, frazione Riscone,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto succennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, numero 3214 R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Larici Giuseppe nato a Brunico il 18 maggio 1936 e residente a Brunico, frazione Riscone, viene ripristinato nella forma tedesca di Lercher

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 12 febbraio 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1024)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 28 novembre 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e del Ministero della pubblica istruzione Gabinetto, rispettivamente in data 2 gennaio e 5 febbraio 1959, numeri 46000 e 38286;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Cataldi prof. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Irbicella dott. Mario, referendario della Corte dei conti;

Zennaro dott. Angelo, referendario della Corte dei conti;

Nardi dott. Attilio, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Santoboni prof. Luigi, ordinario di matematica e fisica presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Nel caso di assenza o di impedimento, i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue:

Martorella dott. Bartolomeo Mario, referendario della Corte dei conti;

Cesari dott. Gerardo, referendario della Corte dei conti;

Cafaro dott. Alfonso, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

La Terza prof. Ugo, ordinario di matematica e fisica presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo revisore Di Iorio Aldo.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1959

Il Presidente CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1959
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298. — MASSIMO

(1219)

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 4 maggio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1957, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 20 marzo 1958, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1959, con il quale la Commissione stessa è stata integrata;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 4 maggio 1957:

1. Paone Pasquale . . . punti 26,175
2. Cozzi Enrico . . » 25,000
3. Sernia Francesco » 24,095
4. Garri Francesco » 23,725
5. Celeste Silvio, combattente, coniugato con un figlio » 23,350
6. Serrao Feliciano, combattente . » 23,350
7. Izzi Ferdinando » 22,970
8. Marino Antonino » 22,745
9. Caldarone Egidio » 22,600
10. Prinzivalli Vincenzo » 22,375
11. Perroni Giacinto, profugo d'Africa, coniugato con due figli » 22,175
12. Fichera Michele, coniugato con un figlio » 22,175
13. Dattilo Arduino, combattente » 22,085
14. Bisogno Vincenzo » 21,650
15. Docimo Elio » 21,635
16. Marletta Giuseppe . » 21,625
17. Arata Luigi » 21,525
18. Sciannamea Sabino . » 21,365
19. Longo Luigi . . . . . . » 21,350
20. Polifroni Mario . » 21,275
21. De Mita Raffaele » 21,200
22. Lauria Francesco Paolo, coniugato con un figlio » 21,175
23. Di Noia Antonio . . » 21,175
24. Chirico Giulio, combattente . . . » 21,150
25. Pelosi Felice . » 21,120
26. Ripepi Antonino, combattente » 20,820
27. Buonassisi Vincenzo, orfano di guerra » 20,545
28. Gengaro Alessandro » 20,425
29. Dario Ezio . . . » 20,385
30. Serafini Raffaele . . » 20,270
31. Cribari Francesco » 20,175
32. Vanin Giovanni, invalido di guerra, ex combattente, croce di guerra, coniugato con due figli » 20,100
33. De Quattro Giuseppe, coniugato . » 20,100
34. Piso Franco, combattente . . » 20,045
35. Bilotta Gaetano . » 19,825
36. Le Noci Alessandro . . . . » 19,705

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Paone Pasquale
2. Cozzi Enrico
3. Sernia Francesco
4. Garri Francesco
5. Celeste Silvio, combattente
6. Serrao Feliciano, combattente
7. Izzi Ferdinando
8. Marino Antonino
9. Caldarone Egidio
10. Prinzivalli Vincenzo
11. Perroni Giacinto, profugo d'Africa
12. Fichera Michele
13. Dattilo Arduino, combattente
14. Bisogno Vincenzo
15. Docimo Elio
16. Marletta Giuseppe
17. Arata Luigi
18. Sciannamea Sabino
19. Longo Luigi
20. Polifroni Mario

21 De Mita Raffaele
22 Lauria Francesco Paolo
23 Di Noia Antonio
24 Chirico Giulio, combattente
25. Pelosi Felice
26 Ripepi Antonino, combattente
27. Buonassisi Vincenzo, orfano di guerra
28 Gengaro Alessandro
29 Vanin Giovanni, combattente
30 Piso Franco, combattente

Art 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati

1 Dario Ezio
2 Serafini Raffaele
3 Cribari Francesco
4 De Quattro Giuseppe
5 Bilotta Gaetano
6 Le Noci Alessandro

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Presidente CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n 2 Presidenza, foglio n 320 — MASSIMO

(1254)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1957 registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1958, registro n 28, foglio n 313 col quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena,

Attesa la necessità di fissare la data di effettuazione delle prove scritte,

Vista la raccomandata a mano n 86842 del 19 febbraio 1959, con la quale il Ministero del tesoro autorizza lo svolgimento di tali prove presso il Palazzo degli esami nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 1959, alle ore 8.

Roma, addì 25 febbraio 1959

Il Ministro GONELLA

(1277)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a quarantacinque posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n 425,

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P A G 41 1 202, in data 10 gennaio 1959,

Sentito il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a quarantacinque posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale).

Art 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso

Roma, addì 16 gennaio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1959
Registro n. 31 Ufficio risc ferrovie, foglio n. 42 — BARNABA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

1 — E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di ispettore in prova nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) ed ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica e sottosezione meccanica e navale)

2 — Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L 200 in conformità al modello allegato *B*

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Il candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve avere oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione la concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di

confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine,

d) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Il limite massimo di età è elevato sino a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Il limite di anni trenta è elevato fino a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato

3 — I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene disposta dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

4. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca), debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5 — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Azienda stessa

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale,

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

6 — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura non inferiore a m 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza fra la rifrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6

7. — Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5 Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti della Azienda

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro

8 — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dall'unito programma (Allegato *A*).

Detti esami consisteranno:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale su un argomento di meccanica applicata (applicazioni della statica e della dinamica);

b) in una prova scritta su un argomento di carattere generale che il candidato potrà scegliere tra i temi proposti, secondo la propria specializzazione;

c) in una prova scritta consistente nello sviluppo di un'applicazione delle materie fondamentali di insegnamento,

che il candidato potrà scegliere tra i temi proposti, secondo la propria specializzazione;

d) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di ingegneria, con particolare riguardo alla meccanica, alla fisica tecnica, alle macchine termiche e idrauliche, alla elettrotecnica, nonchè su uno dei programmi corrispondenti alla propria specializzazione.

La prova facoltativa sulle lingue estere alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano di indole tecnica redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame

9. — Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta . .	punti 10
2ª prova scritta . . .	punti 10
3ª prova scritta . .	punti 10
prova orale	punti 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di punti 0,75 per l'esame scritto e 0,75 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca)

10 — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, il certificato delle classificazioni ottenute negli esami sostenuti durante gli anni accademici ed in quello finale di laurea nonche i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà di

due punti per la media dei voti riportati negli esami universitari per il conseguimento della laurea saranno valutate solo le medie non inferiori a 24 trentesimi,

tre punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni)

11. — La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue

a) gli insigniti di medaglia al valor militare,

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

d) i mutilati ed invalidi per servizio,

e) gli orfani di guerra,

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio,

h) i feriti in combattimento,

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3),

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli

A parità di titoli, la preferenza è determinata·

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli,

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

3) dall'età

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate

12 — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso,

b) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma,

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L 200,

d) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L 100,

e) certificato su carta bollata da L 100, comprovante che il concorrente e cittadino italiano,

f) certificato su carta bollata da L 100, comprovante il godimento dei diritti politici,

g) documento militare

ufficiali in congedo ed in servizio estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare) provvisto di bollo per L 200

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva », su carta bollata da L 100,

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L 100

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire nei termini una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento

I certificati di cui alle lettere c), e) ed f), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra

Le certificazioni di cui alle lettere d), e) ed f) possono essere contenute in unico documento

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e esonerato dalla presentazione dei predetti documenti, dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo

di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti

13. — I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale non scaduto di validità, specificati al precedente punto 5

14. — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura

15. — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere ai sensi dell'art 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 16 gennaio 1959

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

COSTRUZIONI CIVILI

1. - *Meccanica applicata alle costruzioni*

Resistenza dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Calcoli relativi Strutture varie e reticolari. Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato. Cemento armato precompresso. Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili

Natura e resistenza dei terreni Sistemi vari di consolidamento Sistemi vari di fondazione e loro applicazione

Spinta delle terre e delle acque Calcoli dei muri di sostegno

2. - *Fisica tecnica*:

Propagazione del calore Conduzione Irraggiamento Trasmissione. Isolamento termico

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti Impianti ad acqua calda e a vapore Riscaldamento elettrico Ventilazione degli ambienti Condizionamento dell'aria

Sistemi vari di illuminazione

3. - *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*

Materiali da costruzione Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni Materiali artificiali

Elementi costruttivi Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture Tettoie metalliche

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni Edifici industriali.

4. - *Idraulica e costruzioni idrauliche*

Leggi generali, dell'idrostatica e dell'idrodinamica Moto dei fluidi Misura delle portate Calcolo dei rigurgiti Opere idrauliche più comuni delle costruzioni civili

Impianti sanitari Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque Fognature

5. - *Ponti*

Teoria generale Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro Elementi costitutivi Metodi di calcolo relativi Fondazioni Centinature Verifiche.

6. - *Strade, ferrovie, gallerie*

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze

Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie Sbancamenti e movimenti di terra Costituzione della piattaforma stradale Materiali di più comune impiego

Gallerie Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno Tipi e sistemi di armature Sistemi di attacco Opere di rivestimento Organizzazione dei cantieri di lavoro Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie Mezzi d'opera

7. - *Impianti di linee ferroviarie*

Costituzione della piattaforma stradale Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni Tracciamento e raccordi delle curve Deviatoi

TRASPORTI

Fisica tecnica

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria Diagrammi relativi - Moto dei fluidi Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione

Meccanica applicata alle macchine

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna Cenno sulle macchine idrauliche Cenno sulle più comuni macchine operatrici

Elettrotecnica:

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici Impieghi più comuni di esse con particolari riguardi a quelli ferroviari

Costruzione delle strade ferrate

Impianti di linea Piattaforma stradale Armamento Costituzione costruzione, posa delle rotaie Scambi ed attraversamenti Materiale minuto d'armamento, traverse in legno in ferro ed in cemento armato Scartamento Isolamento elettrico dei binari Circuiti di binario Tracciamento delle curve Sovraelevazione Tronchi di transizione Raccordi altimetrici Sottostazioni di alimentazione delle linee elettrificate Struttura delle linee di contatto.

Ponti

Teoria generale Vari tipi di ponti Elementi costitutivi Cenni sui metodi di calcolo.

Trazione ferroviaria

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, a combustione interna Caratteristiche meccaniche Regolazione. Automotrici ed elettromotrici Cenno sulle locomotive Diesel elettriche Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza Assi motori, accoppiati, portanti Prestazione delle locomotive e delle automotrici

Materiale rotabile:
Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

Tecnica dei trasporti:
Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

Sicurezza ed economia della circolazione dei treni:
Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1. — *Meccanica applicata alle macchine*:
Principi generali di cinematica e dinamica - applicazione allo studio delle macchine.
Resistenze passive - attrito radente - attrito volvente - resistenza nel mezzo
Lubrificazione - lubrificanti.
Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificanti
Vite e sue applicazioni
Sistemi articolati - Eccentrici.
Ruote dentate e rotismi
Giunti - innesti - frizioni. Freni.
Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi
Volani - funi - cinghie - trasmissioni con flessibili - macchine funicolari.
Misura della potenza - rendimenti.
Nozioni generali sulle vibrazioni.
Resistenza alla fatica dei metalli.

2 — *Macchine motrici e operatrici*:
Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.
Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego
Accessori delle caldaie Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua.
Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna Cicli termici Rendimento
Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.
Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori

3 — *Tecnologia meccanica*
Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica
Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica
Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali
Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.
Nozioni sulla saldatura autogena.

4 — *Sistemi di trazione ferroviaria*:
Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.
Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.
Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna
Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

Elettrotecnica generale:
Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase
Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di misura di più comune impiego.

Macchine elettriche:
Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua Regolazione
Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.
Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.
Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere.
Conversione statica. Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.
Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

Impianti elettrici:
Centrali idroelettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.
Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.
Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.
Stabilità di trasmissione.
Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione
Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento.
Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

Telecomunicazioni.
Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia
Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.
Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia
Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione.

Trazione elettrica:
Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche
Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione
Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti
Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione Cenno sui sistemi misti.
Problemi relativi al ricupero dell'energia.

Le prove scritte saranno tre, come specificate al punto 8 dell'avviso programma.

L'esame orale consisterà nell'interrogazione del candidato:
1) sui concetti generali concernenti le materie d'insegnamento nelle scuole d'ingegneria, con particolare riguardo alla meccanica (razionale ed applicata), alla fisica tecnica, alle macchine termiche ed idrauliche ed alla elettrotecnica;
2) su uno dei sopradescritti quattro programmi corrispondenti alla specializzazione del candidato.

ALLEGATO B

Su carta bollata da L 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . . . . (prov. . . . . . .), presa conoscenza dell'avviso programma in data 16 gennaio 1959 per il concorso a quarantacinque posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . . . . .) conseguita presso l'Università di (. . . .) in data . . .,
di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5) .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello
(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti
(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato
(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative
(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(1220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione al bando di concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria a talassografica per la direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1957, registro n 10, foglio n 339, concernente il bando di concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino, nel quale fra l altro, si stabilisce, all'art 6 che la Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n 489,

Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n 40, R A del 24 novembre 1958, osserva che «la Commissione giudicatrice» del concorso sopracitato «non può essere diversa da quella prevista dall art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Attesa la necessità di uniformarsi al contenuto del rilievo n. 40 precitato,

Decreta:

L'art 6 del decreto Ministeriale 25 marzo 1957, citato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal seguente.

« Art 6 — Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1958

Il Ministro FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 58

(1218)

Modificazione al bando di concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria a talassografica per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1958, registro n. 8, foglio n 258, concernente il bando di concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti, nel quale, fra l'altro, si stabilisce, all'art. 6 che la Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n 489,

Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 40, R A. del 24 novembre 1958, osserva che «la Commissione giudicatrice» del concorso sopracitato non può essere diversa da quella prevista dall'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 »;

Attesa la necessità di uniformarsi al contenuto del rilievo n. 40 precitato,

Decreta:

L'art 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1958, citato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art 6 — Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all art 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 31 dicembre 1958

Il Ministro FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1959
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 305. — PALADINI

(1217)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1958 al registro n 34, foglio n 369, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova del Genio civile (carriera di concetto);

Considerato che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1958, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
De Riso Carpinone dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile.

Membri:
Di Gioia dott. ing Vincenzo, ingegnere capo del Genio civile,

De Agazio dott. ing. Arturo, ingegnere superiore del Genio civile,

Tolino prof. Vittorio, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni presso l'Istituto tecnico «Quintino Sella» di Roma,

Amoroso prof. Antonio, ordinario di topografia e disegno topografico presso l'Istituto tecnico «Da Vinci» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Giuseppe Colucci, consigliere di 2ª classe dell'A. C.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Registro n. 8, foglio n. 189

(1279)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28334 del 17 ottobre 1958, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Civitanova Marche e di Recanati,

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto prefettizio n. 36618 del 15 dicembre 1958,

Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso stesso,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo allo espletamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Civitanova Marche e di Recanati:

1. Leonfanti Alfredo . . . . punti 134,210 su 200
2. Marinelli Domenico . . . . » 133,935 »
3. Moretti Manlio . . . . » 123,700 »
4. Modolo Maria Antonia . . . » 122,065 »
5. Bartomioli Dionisio . . . . » 115,175 »
6. Scuderi Salvatore . . . . » 114,692 »
7. Lazzaretti Giovanni . . . . » 111,950 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 20 febbraio 1959

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 5629 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Civitanova Marche e Recanati, bandito con decreto prefettizio 17 ottobre 1958, n. 28334,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso indicato nelle rispettive domande di ammissione dai candidati risultati vincitori,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Leonfanti Alfredo: Civitanova Marche
2) Marinelli Domenico: Recanati

I sindaci dei Comuni suddetti sono incaricati, in esecuzione del presente decreto, di notificare la nomina agli interessati, avvertendoli che ove non assumano servizio entro quindici giorni dalla data di notificazione, saranno considerati rinunciatari ai rispettivi posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 20 febbraio 1959

Il prefetto: FABIANI

(1199)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.